

STATUTO

dell' i. r. priv. Compagnia

ASSICURAZIONI GENERALI



TRIESTE

EDITRICE LA COMPAGNIA.

1910.



GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive

ASSICURAZIONI GENERALI

STATUTO

I. CAPITOLO.

Denominazione, scopo, sede e durata della Società.

Art. 1. La Società anonima per azioni, denominata „Assicurazioni Generali“, eretta col contratto 26 dicembre 1831, protocollata nel registro di commercio, ha la sua sede in Trieste, con una Direzione Centrale a Trieste e una Direzione a Venezia. Essa ha per oggetto l'esercizio di qualunque ramo d'assicurazione permesso dalle leggi.

Art. 2. L'esercizio della Società è diviso nelle due Sezioni *A* e *B* (articolo 8).

I. La Sezione *A* comprende:

- a)* l'assicurazione contro i danni degli incendi, del fulmine, delle esplosioni, e delle rotture;
- b)* l'assicurazione dei trasporti terrestri, marittimi e fluviali;
- c)* l'assicurazione contro il furto per iscasso;
- d)* ogni altro ramo d'assicurazione che venisse attivato in seguito.

Per l'attivazione di altri rami d'assicurazione è necessaria la deliberazione dell'Assemblea generale e il consenso dell'Autorità governativa.

II. La Sezione *B* comprende le assicurazioni sulla vita dell'uomo e le assicurazioni di pensioni d'invalidità e di vecchiaia.

In entrambe le Sezioni la Società esercita l'assicurazione tanto direttamente quanto per via di riassicurazione.

Art. 3. Per ogni convenzione, con la quale le assicurazioni in corso vengono trasferite nella loro totalità o per singoli rami, in qualsiasi forma, ad un'altra società, e parimenti per ogni convenzione con la quale le assicurazioni in corso presso un'altra società vengono assunte nella loro totalità, o per singoli rami, in qualsiasi forma, è necessaria l'approvazione dell'Autorità governativa.

La stessa disposizione vale per il trasferimento o per l'assunzione di tutte le assicurazioni in corso o di singoli rami d'assicurazione, mediante riassicurazione totale.

Art. 4. La durata della Società è indeterminata.

Art. 5. La Società può estendere le sue operazioni in qualsiasi paese ed istituire Filiali, Rappresentanze ed Agenzie in qualunque luogo.

Art. 6. La Società è validamente obbligata con la firma di due Direttori e quella del Direttore Gerente o del suo sostituto, o con la firma di due Direttori e quella del Direttore Segretario o del suo sostituto, o infine con la firma di tre Direttori.

Art. 7. Le pubblicazioni della Società sono fatte legalmente mediante i giornali destinati all'inserzione degli annunci ufficiali di Trieste, Vienna, Budapest, Venezia, Milano e Roma.

II. CAPITOLO.

Capitale sociale ed impiego del patrimonio della Società.

Art. 8. Il capitale sociale, ammontante in origine, secondo il contratto 26 Dicembre 1831, a 2,000.000.— fior. M. di C. ed aumentato per deliberazione dell'Assemblea generale del 29 Dicembre 1856 a 4,000.000.— fior. M. di C. e per deliberazione dell'Assemblea generale del 28 Giugno 1880 a 5,250.000.— fior. di val. austr. pari a 10,500.000.— corone, venne aumentato, per deliberazione dell'Assemblea generale del 5 Novembre 1906, a 6,300.000 fior. di val. austr. pari a 12,600.000.— corone.

Il ricavato delle 1000 nuove Azioni emesse in base della deliberazione dell'Assemblea generale del 5 Novembre 1906 viene impiegato e allibrato nel seguente modo:

- 1) con 630.000 corone a conto del capitale sociale versato;
- 2) con 525.000 corone a conto della riserva utili della Sezione A;

- 3) con 525.000 corone a conto della riserva utili della Sezione *B*;
- 4) L'importo residuo, dopo le assegnazioni 1), 2) e 3), è destinato a completare la riserva di premi della Sezione *B*, allo scopo della conversione sulla base del $3\frac{1}{2}\%$. Un eventuale residuo dovrà essere devoluto alla riserva di utili della Sezione *B*.

Il capitale sociale è attribuito ed accreditato per una metà alla Sezione *A* e per l'altra metà alla Sezione *B*.
Il patrimonio di ciascuna Sezione non può venire destinato a scopi dell'altra Sezione, eccettuati i casi stabiliti dalla legge.

- Art. 9. In caso di scioglimento della Sezione *A*, la parte del capitale sociale attribuita a questa Sezione, rispettivamente l'eventuale residuo, e tutte le riserve della Sezione *A* divenute disponibili, passano in aumento del capitale e delle riserve della Sezione *B*.
- Art. 10. Il capitale sociale è ripartito in seimila Azioni nominative (form. *A*) da millecinquanta fior. di val. austr. pari a corone duemila e cento ciascuna, sul quale importo ogni Azionista ha versato tre decimi ed ha rilasciato per gli altri sette decimi un'obbligazione a favore della Società.
Per i versamenti successivi che vengano operati sia mediante assegnazioni dal civanzo dell'esercizio annuale, sia in seguito a chiamate a forma dell'art. 14, verrà effettuato analogo annotamento tanto sui titoli di Azione, quanto sulle obbligazioni relative, e verranno analogamente ridotte le cauzioni previste all'art. 15.
- Art. 11. Le Azioni emesse sono segnate con i numeri progressivi dall'uno al seimila.
- Art. 12. Ogni ulteriore aumento del capitale sociale può aver luogo soltanto dopo che sia stato versato l'intero capitale delle seimila Azioni ed è soggetto all'approvazione da parte dell'Autorità governativa.
Non possono venir emesse nuove Azioni per un prezzo inferiore al valore nominale; l'utile derivante dall'emissione va in aumento dei fondi di riserva della Società.
Ogni aumento del capitale sociale deve venir annunziato all'I. R. Tribunale Commerciale.
- Art. 13. Le Azioni sono emesse a nome determinato e sono indivisibili. Le Azioni sono trasmissibili mediante cessione, la quale, di fronte alla Società, è efficace soltanto quando

sia stata riconosciuta dalla Direzione e sia stata eseguita la relativa voltura nei registri della Società stessa.

La Società ha il diritto, ma non l'obbligo di esaminare la legittimazione.

Nel caso di morte di un Azionista viene accordato ai suoi eredi od aventi causa il termine di un anno a datare dall'avvenuta morte, per la voltura regolare a nome determinato delle singole Azioni e per la rinnovazione delle obbligazioni e rispettivamente delle cauzioni previste all'art. 15. La Direzione può sospendere il pagamento dei dividendi e sopradividendi finchè non sieno state completamente soddisfatte le indicate prescrizioni.

Art. 14. Gli Azionisti, oltre ai decimi già versati, possono essere chiamati a versamenti ulteriori fino al totale importo nominale di ogni Azione.

La Direzione determina se e quando occorra un versamento, concertandone col Consiglio d'amministrazione il tempo e le modalità.

In pari tempo la Direzione è tenuta a sottoporre alla deliberazione della prossima Assemblea generale i provvedimenti da prendersi, per il caso che dovessero divenire necessari ulteriori versamenti.

Art. 15. Per le Azioni segnate coi numeri dall'1 al 4000, la Direzione provvede, affinchè sia data cauzione per i decimi non ancora versati. Essa ha altresì il diritto di esigere che sia sostituita un'altra cauzione a quella già prestata, senza essere obbligata a motivare questa richiesta.

La cauzione può venir prestata:

- a) mediante fideiussione approvata dalla Direzione;
- b) mediante costituzione di ipoteca sopra beni immobili;
- c) mediante deposito di titoli di debito pubblico valutati al prezzo di borsa nel giorno della consegna.

L'invito a dare cauzione è fatto dalla Direzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; restando tale invito senza effetto, il medesimo deve venire ripetuto altre due volte allo stesso modo, con l'intervallo di una settimana dall'una all'altra volta.

Se l'Azionista non si presta a dare od a sostituire la cauzione nel perentorio termine di quattro settimane, decorribili dal giorno del ricevimento della terza lettera di richiesta, la Direzione può disporre per la vendita delle relative Azioni nel modo indicato all'art. 18, ferma la responsabilità sussidiaria dell'Azionista a sensi dell'art. 223 del Codice di Commercio.

Fino a che la vendita non sia avvenuta, l'Azionista può ottenerne la sospensione, prestando altra cauzione gradita alla Direzione, e pagando in pari tempo le spese occorse.

Per gli Azionisti non domiciliati in paesi, nei quali si trovano Agenzie della Società, viene fissato un termine di sessanta giorni, in luogo di quello sopra indicato.

Art. 16. La richiesta dei versamenti menzionati all'art. 14, è fatta dalla Direzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed è ripetuta altre tre volte allo stesso modo, con l'intervallo di una settimana dall'una all'altra, in tempo utile perchè l'ultima richiesta avvenga almeno quattro settimane prima dell'ultimo termine stabilito per i versamenti.

Se l'Azionista non ha effettuato il versamento entro il termine stabilito, la Direzione può disporre per la vendita delle sue Azioni nel modo indicato all'art. 18, ferma la responsabilità sussidiaria dell'Azionista a sensi dell'art. 223 del Codice di Commercio, anche dopo l'avvenuta vendita.

Per gli Azionisti non domiciliati in paesi, nei quali si trovano Agenzie della Società, può venir fissato un termine più lungo.

Art. 17. In nessun tempo e per nessuna circostanza anche straordinaria ed imprevista possono gli Azionisti esser tenuti a pagare cosa alcuna oltre l'importo del residuo capitale dovuto sulle Azioni od a restituire i dividendi e sopraddividendi già riscossi in buona fede.

Art. 18. Se un Azionista manca ai pagamenti che gli incombono, la Direzione ne fa vendere le Azioni alla Borsa col mezzo di un mediatore giurato (agente di cambio) a persona che essa reputi idonea e che presenti le opportune garanzie, salva la responsabilità sussidiaria dell'Azionista a sensi dell'art. 223 del Codice di Commercio, a meno che non preferisca di costringere l'Azionista moroso, e rispettivamente il suo garante, ad effettuare i relativi pagamenti.

Quanto rimane in caso di vendita dopo soddisfatta la Società di ogni suo avere per capitale, interessi, spese e per altri eventuali suoi crediti, si tiene a disposizione dell'Azionista decaduto.

Art. 19. Il fallimento o l'insolvenza legalmente accertata di un Azionista autorizza la Direzione a disporre delle sue Azioni nel modo enunciato nel precedente articolo. Previa

deduzione delle spese e perdite eventuali, nonchè degli eventuali crediti della Società, il ricavo della vendita verrà tenuto a disposizione dell'Azionista operato o di chi per esso.

Art. 20. Le cessioni di Azioni fatte a terzi da un Azionista, verso il quale la Società ha un credito, non hanno effetto finchè il credito non sia stato liquidato e pagato; fino all'effettuato pagamento la Società ha il diritto di trattenere i dividendi e sopradividendi maturati.

Art. 21. A) Le riserve di premi e di danni della Sezione A e tutti i capitali della Sezione B, devono venire investiti nei seguenti modi:

1. effetti pubblici dell'interno ammessi per l'impiego dei beni di minorenni;
2. beni immobili fruttiferi situati all'interno non aggravati da ipoteche o da altri oneri per oltre un terzo del prezzo d'acquisto;
3. mutui ipotecari di sicurezza pupillare sopra immobili situati all'interno;
4. depositi presso casse di risparmio dell'interno;
5. sconti di cambiali atte allo sconto presso la Banca Austro-Ungarica;
6. prestiti sopra polizze di assicurazione sulla vita emesse dalla Società, però in nessun caso oltre l'importo del valore di riscatto delle rispettive polizze;
7. prestiti sopra gli effetti pubblici indicati al N. 1, non oltre all'80% del corso di borsa degli effetti stessi; tale importo non può superare per gli effetti ammortizzabili, l'ammontare minimo del rimborso al netto delle ritenute per tasse;
8. depositi in conto corrente o verso buoni di cassa presso solidi istituti di credito dell'interno, limitatamente alle esigenze del servizio;
9. e negli altri modi ammessi dalla legge o da ordinanze governative.

B) Per le riserve di premi e di danni delle assicurazioni stipulate all'estero, valgono inoltre quegli impieghi esteri che corrispondono alle norme vigenti nei relativi Stati, oppure, in mancanza di tali norme, quegli impieghi esteri che per la loro qualità corrispondono ai modi di impiego sopra indicati.

C) Gli altri capitali della Sezione A possono essere investiti anche in altri modi che dalla Direzione sono ritenuti opportuni e che corrispondono alle esigenze della sicurezza.

III. CAPITOLO.

Amministrazione della Società.

A. L'Assemblea generale.

Art. 22. L'Assemblea generale rappresenta la universalità degli Azionisti; le deliberazioni da essa prese in conformità dello Statuto sono obbligatorie per gli Azionisti e per l'amministrazione della Società.

Le Assemblee generali sono ordinarie o straordinarie e si tengono a Trieste.

L'Assemblea generale ordinaria, nella quale viene presentato agli Azionisti il bilancio dell'anno precedente e il rapporto sulla gestione della Società, deve aver luogo al più tardi nel mese di giugno di ogni anno.

Art. 23. Di regola ogni Assemblea generale viene convocata dalla Direzione.

Essa può venir convocata anche dal Consiglio d'amministrazione, se la Direzione lascia trascorrere il termine da questi assegnatole, senza eseguire la convocazione da esso deliberata.

L'Assemblea generale straordinaria può venir convocata dalla Direzione, e in caso di bisogno dal Consiglio d'amministrazione, e deve in ogni modo venir convocata, quando ne sia fatta richiesta da tanti Azionisti che posseggano complessivamente almeno un sesto delle Azioni emesse, ed intendano presentare delle proposte, che dal Consiglio d'Amministrazione siano state riconosciute riferibili ad argomenti, la cui trattazione a norma degli art. 28 e 29 spetta all'Assemblea generale.

In ogni caso però le proposte degli Azionisti devono essere presentate alla prossima Assemblea generale ordinaria, affinché essa si pronunci sulla propria competenza, e quando la trovi fondata, passi tosto alla discussione e deliberazione sulle medesime.

Art. 24. L'Assemblea generale è legalmente convocata quando l'invito ne sia stato pubblicato secondo le disposizioni dell'art. 7. Indipendentemente da tale pubblicazione la Direzione manda un invito speciale ad ogni Azionista all'indirizzo da esso fatto iscrivere nel registro delle Azioni in Trieste.

La pubblicazione dell'invito deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale.

Tanto nell'invito pubblicato quanto in quello speciale, dovranno essere indicati gli oggetti da trattarsi. Le proposte di uno o più Azionisti pervenute alla Direzione centrale in Trieste fino a tutto il mese di febbraio, devono venire comprese nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

Le proposte presentate dopo quel termine o durante l'Assemblea generale possono venir discusse soltanto nell'Assemblea generale susseguente, dopo essere state indicate nel relativo invito.

Le proposte devono però riferirsi soltanto ad oggetti enumerati agli art. 28 e 29, come spettanti alla competenza dell'Assemblea generale; il Consiglio d'amministrazione ha il diritto di pronunciarsi sull'ammissibilità delle singole proposte. Se il Consiglio non le ritiene di competenza dell'Assemblea generale devono tuttavia esserle sottoposte, affinché a richiesta dei proponenti, l'Assemblea generale possa pronunciarsi sulla propria competenza e decidere in merito.

Non possono venir prese deliberazioni sopra argomenti che non siano stati annunziati nell'invito pubblicato, rispettivamente in quello speciale; questa norma però non vale per la deliberazione sulla proposta di convocare un'Assemblea generale straordinaria.

Art. 25. Gli Azionisti hanno diritto d'intervenire all'Assemblea generale in persona, o di farsi rappresentare da altri Azionisti; per intervenire all'Assemblea devono trovarsi iscritti nei registri della Società almeno 10 giorni prima di quello nel quale ha luogo l'Assemblea stessa.

Le persone soggette a tutela o curatela e le persone giuridiche esercitano il diritto di voto mediante i loro rappresentanti legali o statutori o mediante i loro procuratori, i quali possono non essere Azionisti.

Le donne possono esercitare il diritto di voto soltanto mediante procuratori, i quali possono non essere Azionisti.

L'elenco degli Azionisti aventi diritto d'intervenire all'Assemblea generale è ostensibile agli Azionisti presso l'ufficio della Direzione centrale e della Direzione veneta nei sei giorni precedenti l'Assemblea generale. Le procure per rappresentare Azionisti ad un'Assemblea generale devono essere prodotte e depositate all'ufficio della Direzione centrale al più tardi fino al mezzodì del giorno precedente quello dell'Assemblea, dopo trascorso il qual termine non vengono più ammesse.

Art. 26. Le mille Azioni portanti i numeri dall'1 al 1000 danno diritto ad un voto anche quando l'Azionista abbia meno di cinque Azioni; le altre danno diritto ad un voto se appartengono ad un Azionista in numero di cinque almeno.

Gli Azionisti che possiedono da sei a dieci Azioni hanno diritto a due voti, quelli che ne possiedono da 11 a 15 hanno diritto a tre voti; per ogni 10 Azioni che un Azionista possiede oltre alle 15, gli compete un ulteriore voto.

Nessun Azionista può però avere più di venti voti, compresi quelli degli Azionisti da lui rappresentati, nè può farsi rappresentare da più di un procuratore.

Art. 27. L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente della Direzione (art. 32). In caso d'assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Direttore anziano di nomina; e tra più Direttori eletti contemporaneamente, dal Direttore anziano d'età. L'anzianità di nomina decorre dalla prima elezione a membro della Direzione. Il Direttore chiamato a presiedere può delegare questo incarico ad altro Direttore.

Art. 28. Sono riservate all'Assemblea generale ordinaria:

- a) l'approvazione dei bilanci annuali sulla base dei rapporti e delle proposte del Consiglio d'amministrazione;
- b) la deliberazione sulla destinazione dell'utile netto, in quanto non sia disposto dallo Statuto (art. 51);
- c) l'elezione dei Direttori, dei Consiglieri d'amministrazione, dei Revisori e dei Revisori sostituti.

Alla votazione sugli oggetti indicati alla lettera a) del presente articolo non possono prender parte, nè coi voti propri, nè coi voti altrui i membri della Direzione.

Art. 29. Sono inoltre riservate all'Assemblea generale:

- a) l'attivazione di altri rami d'assicurazione;
- b) la deliberazione sull'aumento del capitale sociale;
- c) le deliberazioni riguardanti gli ulteriori versamenti sul capitale nominale delle Azioni, salva la facoltà riservata alla Direzione col disposto dell'art. 14, 2. alinea;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la soppressione di una Sezione mediante fusione con un'altra società;
- f) la soppressione di una Sezione;
- g) la deliberazione sullo scioglimento della Società mediante fusione con altra società;

- h) la deliberazione sullo scioglimento della Società;
- i) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro compensi;
- k) la determinazione delle norme da osservarsi nella liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale riguardanti gli oggetti indicati alle lettere *a, b, d, e, g, k* del presente articolo divengono efficaci soltanto dopo l'approvazione governativa.

Art. 30. Di regola l'Assemblea generale è legalmente costituita, se vi sia rappresentata almeno la metà delle Azioni, e le deliberazioni sono obbligatorie per la Società, se sono prese a maggioranza di voti; quelle che riportano parità di voti si riguardano come respinte.

Per le deliberazioni indicate alle lettere *a, b, g, h* dell'articolo precedente, è però necessario che sieno rappresentati almeno tre quarti delle Azioni e che le deliberazioni sieno prese con due terzi almeno dei voti.

Qualora nell'Assemblea convocata per le deliberazioni sugli argomenti contemplati alle lettere *a, b, g, h* dell'articolo precedente, le Azioni rappresentate non raggiungano i tre quarti di quelle emesse, si convoca una nuova Assemblea a quindici giorni almeno di distanza da quella andata deserta, onde deliberare sugli oggetti stessi, ritenuto che in questa le deliberazioni sono legali, quando le Azioni rappresentate costituiscono anche soltanto la metà di quelle emesse, ma per ritenere adottate le proposte occorre la maggioranza di due terzi almeno dei voti.

Se poi anche mediante questa seconda convocazione non è nell'Assemblea rappresentato il necessario numero di Azioni, si tiene una nuova Assemblea dopo trascorsi almeno dieci giorni, nella quale le deliberazioni sono valide colla maggioranza dei voti delle Azioni in essa rappresentate, qualunque ne sia il numero.

Quest'ultima norma è da seguirsi anche per ogni seconda Assemblea generale chiamata a deliberare su qualche altro degli oggetti indicati negli articoli 28 e 29, se nell'Assemblea di prima convocazione il numero delle Azioni rappresentate non raggiunge almeno la metà di quelle emesse.

Nell'invito da pubblicarsi ed in quello speciale devono essere riprodotte le disposizioni del presente articolo.

Art. 31. Quando l'Assemblea generale non disponga altrimenti, le votazioni si fanno mediante schede segrete.

All'apertura dell'Assemblea generale, questa nomina due scrutatori fra gli Azionisti presenti. Gli scrutatori verificano le votazioni, prendono parte alla redazione del processo verbale, lo sottoscrivono insieme col Presidente e ne redigono, di concerto con quest'ultimo, un estratto che viene comunicato a tutti gli Azionisti.

Nei casi previsti dal Codice di commercio i processi verbali delle Assemblee generali devono essere redatti da notaio.

B. La Direzione.

Art. 32. La Direzione costituisce la rappresentanza della Società a sensi del Codice di commercio; essa rappresenta la Società in giudizio e fuori.

La Direzione si distingue in Direzione Centrale e Direzione Veneta e si compone di undici Direttori, di un Direttore Gerente, di un Direttore Segretario, di un Direttore Gerente sostituto e di un Direttore Segretario sostituto.

Sette Direttori, il Direttore Gerente e il suo sostituto hanno il loro domicilio a Trieste e formano la Direzione Centrale residente a Trieste.

Quattro Direttori, il Direttore Segretario e il suo sostituto hanno il loro domicilio a Venezia e formano la Direzione Veneta residente a Venezia.

Tuttavia tanto due membri della Direzione Centrale, quanto due membri della Direzione Veneta possono avere il loro domicilio fuori di Trieste e rispettivamente fuori di Venezia.

I Direttori vengono eletti dall'Assemblea generale di triennio in triennio e sono rieleggibili. In caso di elezioni suppletorie i nuovi eletti rimangono in carica fino al termine del triennio in corso.

La Direzione elegge dal suo seno un Presidente.

Il Direttore Gerente viene nominato su proposta della Direzione dal Consiglio d'amministrazione.

Il Direttore Gerente sostituto viene nominato dalla Direzione Centrale.

Il Direttore Segretario viene nominato dalla Direzione su proposta della Direzione Veneta; il Direttore Segretario sostituto viene nominato dalla Direzione Veneta.

Disposizione transitoria.

I Vice-Direttori ora in carica assumono, senza bisogno di nuova elezione, il titolo di Direttori.

Il Segretario Generale, il Segretario Generale sostituto, il Segretario ed il Segretario sostituto ora in carica assumono rispettivamente, senza bisogno di nuova nomina, le qualifiche di Direttore Gerente, di Direttore Gerente sostituto, di Direttore Segretario e di Direttore Segretario sostituto.

Art. 33. Ciascun Direttore eletto dall'Assemblea generale deve, entro dieci giorni da quello in cui gli è stata data partecipazione della sua elezione, depositare nella cassa della Società otto Azioni della Società. Tali Azioni devono essere intestate al nome del rispettivo Direttore e rimangono vincolate esclusivamente in garanzia della sua gestione. L'omissione del deposito delle Azioni si considera come rinuncia alla carica.

Per l'intera durata delle funzioni e finchè l'Assemblea generale non abbia approvato il bilancio dell'ultimo esercizio nel quale ha funzionato il titolare delle Azioni, queste non possono essere vincolate ad altri scopi, nè possono essere alienate o restituite.

Art. 34. Tutti gli affari d'indole generale vengono trattati presso la Direzione centrale; la Direzione veneta viene invitata alle relative sedute ed intervenendovi prende parte alle deliberazioni. Nei rapporti tra la Direzione centrale e la Direzione veneta, quest'ultima disimpegna tutti gli affari che occorrono nel Regno d'Italia e nelle sue Colonie, e nella Svizzera italiana; la prima invece disimpegna tutti gli affari che occorrono in qualunque altro paese.

I più speciali rapporti tra le due Direzioni, la qualificazione degli oggetti d'indole generale e l'ordine degli affari presso ciascuna di esse sono stabiliti da un regolamento organico.

La determinazione delle condizioni generali d'assicurazione e quella dei premi netti della Sezione B, spettano alla Direzione centrale e sono sottoposte all'approvazione governativa.

Art. 35. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Direzione è necessario che sieno stati convocati tutti i suoi membri, che alla seduta prenda parte la maggioranza dei medesimi e che le deliberazioni sieno prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Direttore Gerente sostituto e il Direttore Segretario sostituto hanno diritto di voto soltanto in caso di assenza del Direttore Gerente, rispettivamente del Direttore Segretario.

Il Presidente della Direzione presiede alle sedute della Direzione Centrale e della Direzione Veneta. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza spetta al Direttore anziano di nomina fra i presenti e se più Direttori sono stati eletti contemporaneamente, presiede il Direttore anziano d'età.

Art. 36. Le Direzioni, salve le disposizioni di legge, possono in singoli casi delegare uno dei loro membri od una terza persona a compiere atti ad esse demandati dallo Statuto, sempre però con procura speciale da rilasciarsi di caso in caso.

Al Direttore Gerente è demandata la gestione tecnica ed amministrativa della Società per tutti gli affari dipendenti dalla Direzione Centrale, al Direttore Segretario spetta invece la gestione tecnica ed amministrativa per tutti gli affari dipendenti dalla Direzione Veneta (Art. 34).

Il Direttore Gerente sostituto coadiuva il Direttore Gerente e ne fa le veci in caso di sua assenza od impedimento, e così il Direttore Segretario sostituto coadiuva il Direttore Segretario e ne fa le veci in caso di sua assenza od impedimento.

Le funzioni ed i poteri del Direttore Gerente e del suo sostituto, del Direttore Segretario e del suo sostituto, in quanto si riferiscono alla gestione tecnica ed amministrativa, vengono più specialmente stabiliti nel mandato generale a loro rilasciato dalla Direzione Centrale e rispettivamente dalla Direzione Veneta.

Le Direzioni possono nominare presso la loro sede dei procuratori con firma collettiva, che sostituiscano il Direttore Gerente, rispettivamente il Direttore Segretario ed i loro sostituti in caso d'impedimento.

Questi procuratori firmano preponendo al loro nome un'indicazione che esprima tale loro qualità.

Nei limiti previsti dal presente articolo basta la firma del delegato, rispettivamente del Direttore Gerente o del Direttore Segretario o del rispettivo sostituto o la firma dei procuratori ad obbligare la Società.

Art. 36 *bis*. La Direzione è autorizzata, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, ad istituire in quelle capitali, ove lo creda opportuno, dei Comitati speciali composti di Azionisti con le attribuzioni determinate da apposito regolamento.

Art. 37. L'emolumento dei Direttori eletti dall'Assemblea generale, del Direttore Gerente e dei Revisori è di 10⁰/₀

dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite dopo deduzione di quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (art. 48).

Detto emolumento è garantito con un annuo importo minimo di cor. 5000.— per ciascun Direttore e per il Direttore Gerente e di cor. 600.— per ciascun Revisore.

Art. 38. Dell'emolumento stabilito nel precedente articolo, alinea primo, spetta $\frac{1}{72}$ a ciascuno dei tre Revisori: i residui $\frac{69}{72}$ vengono divisi fra i Direttori eletti dall'Assemblea generale ed il Direttore Gerente nelle proporzioni stabilite dalla Direzione stessa mediante un regolamento interno.

La Direzione è autorizzata a destinare ai Comitati menzionati all'art. 36 *bis* una quota non superiore all'uno per cento dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite dopo deduzione di quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (art. 48).

C. I Revisori.

Art. 39. Per l'esame dei bilanci annuali vengono eletti di triennio in triennio dall'Assemblea generale fra gli azionisti tre Revisori, due dei quali domiciliati a Trieste ed uno nel Regno d'Italia, e tre Revisori sostituti, due dei quali domiciliati a Trieste ed uno nel Regno d'Italia. I Revisori e i Revisori sostituti non possono essere funzionari della Società.

Nel caso di elezioni suppletorie i nuovi Revisori o Revisori sostituti durano in carica soltanto fino al termine del triennio in corso.

Se uno o più Revisori vengono a mancare, o se per qualunque motivo sono impediti di compiere il loro ufficio, le rispettive funzioni sono esercitate dai Revisori sostituti in ordine di anzianità di nomina, e se più Revisori sostituti sono stati nominati contemporaneamente, le funzioni medesime sono esercitate dai Revisori sostituti in ordine di età.

Gli emolumenti stabiliti agli art. 37 e 38 spettano a quei Revisori o Revisori sostituti che hanno esercitato l'ufficio.

I Revisori devono trasmettere i bilanci col loro rapporto alla Commissione di censura.

D. Commissione di censura.

Art. 40. La Commissione di censura viene eletta d'anno in anno dal Consiglio d'amministrazione e si compone di tre

membri, due dei quali domiciliati a Trieste e uno domiciliato nel Regno d'Italia.

La Commissione esamina i bilanci ed i rapporti dei Revisori e li trasmette mediante la Direzione, con le modificazioni ed aggiunte che eventualmente avesse ritenute necessarie, al Consiglio d'amministrazione, affinché quest'ultimo, esaminati gli schiarimenti dati dalla Direzione, concreti le proposte definitive da sottoporsi alla Assemblea generale per l'approvazione dei bilanci e per la fissazione del sopradividendo.

E. Il Consiglio d'amministrazione.

- Art. 41. Il Consiglio d'amministrazione si compone di non meno di venticinque e non più di cinquanta membri, e cioè:
- a) dei Direttori eletti dall'Assemblea generale, del Direttore Gerente e del Direttore Segretario (art. 32),
 - b) dei Revisori e dei Revisori sostituti (art. 39).
 - c) degli altri Azionisti eletti dall'Assemblea generale, dei quali ultimi, quattro devono essere domiciliati a Trieste e tre a Venezia.

La maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione deve avere il proprio domicilio in Austria.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di elezioni suppletorie i nuovi Consiglieri durano in carica soltanto fino al termine del triennio in corso.

I membri del Consiglio d'amministrazione non domiciliati a Trieste possono nominare sostituti fra gli Azionisti domiciliati a Trieste per esserne rappresentati alle sedute del Consiglio in caso di loro assenza.

I membri del Consiglio d'Amministrazione domiciliati nel Regno d'Italia, costituiscono un Consiglio d'amministrazione ristretto addetto alla Direzione veneta.

Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in adunanze generali in Trieste mediante convocazione di tutti indistintamente i membri che lo compongono, ed in adunanze ristrette in Venezia od altrove mediante convocazione dei soli membri domiciliati nel Regno d'Italia.

- Art. 42. Le sedute del Consiglio d'amministrazione vengono convocate dalla Direzione centrale a seconda delle esigenze, ma almeno quattro volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta ne facciano richiesta sei membri del Consiglio di amministrazione. Se la Direzione centrale non adempie a questo suo obbligo, il Consiglio d'amministrazione

può convocarsi da sè mediante invito firmato da sei suoi membri.

La presidenza nelle sedute del Consiglio d'amministrazione viene tenuta da quel membro della Direzione al quale secondo l'art. 27 spetta la presidenza nell'Assemblea generale.

La convocazione del Consiglio d'amministrazione viene fatta almeno sei giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata contenente l'ordine del giorno o, in casi urgenti, mediante telegramma almeno due giorni prima della seduta.

Il Consiglio può deliberare, quando siano stati regolarmente invitati alla seduta tutti i suoi membri, e sieno intervenuti dodici membri estranei alla Direzione e tre membri di quest'ultima.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti la proposta si considera come respinta.

Di ogni seduta del Consiglio d'amministrazione è redatto un processo verbale, che viene firmato dal Presidente e dalla persona da questi designata a redigerlo, nonchè da due altri membri.

L'approvazione del processo verbale deve seguire nella successiva seduta del Consiglio d'amministrazione.

La Direzione veneta convoca almeno due volte all'anno il Consiglio d'amministrazione ristretto ad essa addetto; essa però è obbligata a convocarlo ogni qualvolta tre membri del Consiglio ristretto ne facciano richiesta.

Il Consiglio d'amministrazione ristretto deve occuparsi specialmente delle questioni inerenti all'amministrazione degli immobili della Società situati nel Regno d'Italia.

Il Consiglio ristretto può deliberare quando siano stati convocati regolarmente tutti i suoi membri e sieno intervenuti almeno cinque membri del Consiglio estranei alla Direzione e due membri di quest'ultima.

I processi verbali del Consiglio d'amministrazione ristretto vengono comunicati alla Direzione centrale.

Art. 43. Al Consiglio d'amministrazione incombe:

- a) di nominare di anno in anno la Commissione di censura (art. 40);
- b) di discutere le conclusioni che dai Revisori e dalla Commissione di censura vengono presentate al Consiglio dopo esaminati i bilanci, e di decidere sulle modificazioni che trovasse necessario di farvi;

- c)* di formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea generale aventi per oggetto l'approvazione dei bilanci e la fissazione del sopradividendo;
- d)* di prendere cognizione di tutto ciò che si riferisce all'amministrazione in generale ed in ispecie a quella degli immobili della Società;
- e)* di deliberare sulle proposte della Direzione per l'acquisto o la vendita di immobili allorché il prezzo contrattuale ecceda la somma di cor. 40.000; nei casi di importo inferiore la facoltà di deliberare spetta alla Direzione.

Al Consiglio d'amministrazione incombe inoltre:

- f)* di approvare la proposta della Direzione sulla nomina od il licenziamento del Direttore Gerente;
- g)* di nominare in caso di bisogno chi supplisca i membri della Direzione e del Consiglio fino alla prossima Assemblea generale;
- h)* di discutere e di approvare i regolamenti organici e le modificazioni ai medesimi;
- i)* di approvare i regolamenti sulle pensioni e le modificazioni ai medesimi;
- k)* di decidere su quelle proposte che un membro del Consiglio avesse presentate alla Direzione prima della diramazione dell'ordine del giorno e sulle quali la Direzione dovrà fare un rapporto motivato;
- l)* di dare il suo parere se le proposte da sottoporsi all'Assemblea generale si riferiscono soltanto ad oggetti riservati alla decisione della medesima a tenore degli art. 28 e 29;
- m)* di dare il suo parere sull'attivazione di altri rami di assicurazione, sull'aumento del capitale sociale e sullo scioglimento della Società;
- n)* di deliberare, sopra proposta della Direzione, la cessazione di un ramo d'assicurazione;
- o)* di dare il suo parere sulle modificazioni dello statuto sociale che la Direzione intendesse proporre all'Assemblea generale;
- p)* di deliberare sul tempo e sulle modalità dei versamenti da farsi a sensi dell'art. 14;
- q)* di deliberare la convocazione dell'Assemblea generale e di disporre senz'altro la convocazione se la Direzione non lo abbia fatto entro il termine assegnatole dal Consiglio d'amministrazione (art. 23).

Art. 44. L'emolumento del Consiglio d'amministrazione è di 2% dell'utile netto risultante dal conto generale di profitti e perdite dopo deduzione di quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (art. 48).

Di questo emolumento una metà viene divisa fra i Consiglieri d'amministrazione esclusi i membri della Direzione, in proporzione del numero delle sedute del Consiglio d'amministrazione presso la Direzione Centrale, alle quali ciascun Consigliere ha preso parte personalmente, e l'altra metà viene divisa fra i Consiglieri di amministrazione esclusi i membri della Direzione e i Revisori, senza riguardo al loro intervento alle sedute. La ripartizione di questa seconda metà seguirà in parti eguali fra tutti i Consiglieri, calcolandosi però i Revisori sostituti e i Censori per una doppia quota.

I membri del Consiglio d'amministrazione non appartenenti alla Direzione e che non sono domiciliati nella città dove il Consiglio si riunisce, ricevono il rimborso delle spese di viaggio ed inoltre una diaria di corone trenta.

Ai membri del Consiglio non appartenenti alla Direzione, rispettivamente ai sostituti che intervengono a rappresentarli, spetta per ogni seduta una medaglia di presenza di corone venti, pagabili assieme al dividendo.

Le stesse disposizioni valgono anche per le spese di viaggio, le diarie e le medaglie di presenza dei Revisori, dei Revisori sostituti e dei Censori.

IV. CAPITOLO.

Bilanci.

Art. 45. L'anno amministrativo della Società coincide con l'anno civile. — La tenuta dei registri e dei conti e la compilazione del bilancio e del resoconto seguono a norma delle vigenti disposizioni, specialmente di quelle dei §§ 27-35 dell'Ordinanza Ministeriale 5 Marzo 1896 B. L. I. N. 31, separatamente per ciascuna delle due Sezioni A e B.

Però la relazione all'Assemblea generale può venire compilata congiuntamente per le due Sezioni.

Il bilancio e la relazione devono essere presentati in forma autentica alla competente Autorità non più tardi della fine di Giugno di ogni anno, insieme agli allegati, alle illustrazioni ed ai dati statistici prescritti.

La Società pubblica nei giornali indicati all'art. 7 il bilancio di conformità alle vigenti disposizioni.

Dai conti profitti e perdite e dai bilanci delle due Sezioni *A* e *B* vengono formati anche un conto generale di profitti e perdite ed un bilancio generale.

Art. 46. I bilanci devono venir sottoposti al Consiglio d'amministrazione ed ai Revisori almeno dieci giorni prima dell'Assemblea generale.

Art. 47. I bilanci coi rapporti dei Revisori e dei Commissari di censura e con le proposte del Consiglio d'amministrazione sono ostensibili agli Azionisti nell'ufficio della Direzione tre giorni prima dell'Assemblea generale e sono successivamente comunicati ai medesimi assieme alle relative deliberazioni mediante circolare a stampa.

Art. 48. Per ciascuna delle due Sezioni *A* e *B* è istituita una riserva di utili. Questa riserva ha lo scopo di aumentare le garanzie della Società e deve venir alimentata colle assegnazioni stabilite all'art. 51 finchè raggiunga la metà della parte di capitale sociale attribuita alla rispettiva Sezione.

Avvenendo una prelevazione dalla riserva di utili, la ripristinazione della medesima segue negli anni successivi alla prelevazione stessa, mediante assegnazioni non inferiori al 15% degli utili dell'anno.

Art. 49. Oltre alle riserve di utili fissate all'art. 48, è istituita una riserva per le oscillazioni nel corso degli effetti pubblici; essa è alimentata dall'utile di registro (non realizzato) sul corso degli effetti pubblici e serve a coprire le perdite di registro sul corso degli effetti stessi.

Art. 50. Sono inoltre istituite, con le assegnazioni stabilite all'articolo 51, le seguenti riserve:

- a) una riserva supplementare per le oscillazioni nel corso degli effetti pubblici, destinata a servire essa pure agli scopi accennati nell'articolo precedente;
- b) una riserva immobiliare, destinata a compensare il deprezzamento degli immobili della Società.

Art. 51. Se dal conto generale di profitti e perdite risulta una eccedenza attiva, questa eccedenza viene ripartita nel modo seguente:

I. Anzitutto viene prelevato l'importo necessario a pagare un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (art. 48).

Dal rimanente viene assegnato:

- a) il 10% alla riserva di utili di ogni Sezione, in proporzione dell'utile risultante dal rispettivo bilancio;

tale assegnazione è sospesa od aumentata secondo le disposizioni dell'art. 48;

b) l'emolumento spettante alla Direzione, ai Revisori ed al Consiglio d'amministrazione a forma degli articoli 37, 38 e 44.

II. Il residuo utile avrà la seguente destinazione:

A. $12\frac{1}{2}\%$ saranno assegnati:

a) per due terzi alla riserva supplementare per le oscillazioni nel corso degli effetti pubblici sino a che la riserva prevista all'art. 49 e questa riserva supplementare riunite, raggiungano un importo corrispondente alla percentuale sotto indicata del valore di borsa al 31 Dicembre d'ogni anno degli effetti pubblici posseduti dalla Società:

1. Per le lettere di pegno o cartelle fondiari e per le obbligazioni ferroviarie il 5% ;

2. Per i debiti di stato il 10% ;

3. Per le azioni ed altri titoli, diversi da quelli ad 1. e ad 2., il 15% ;

b) Per un terzo alla riserva immobiliare.

B. I rimanenti $87\frac{1}{2}\%$ avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea generale.

III. Allorquando sia raggiunta e rispettivamente mantenuta una riserva per le oscillazioni nei corsi degli effetti pubblici ed una riserva supplementare per tali oscillazioni che, riunite, raggiungano un importo corrispondente ai limiti determinati ad II A a) del presente articolo, il 10% dell'utile residuo ad II sarà assegnato alla riserva immobiliare, ed i rimanenti 90% avranno la destinazione che sarà di volta in volta deliberata dall'Assemblea generale.

Art. 52. Qualora i saldi riuniti dei due conti profitti e perdite non sieno sufficienti per distribuire un dividendo pari al quattro per cento del capitale versato e delle riserve di utili (art. 48), la parte mancante viene prelevata dalla riserva degli utili della Sezione A.

Qualora dai saldi riuniti risulti una perdita, questa viene coperta dalla riserva degli utili della rispettiva Sezione per la parte avuta dalla Sezione stessa nella perdita. In tal caso il dividendo viene pagato mediante prelevazione dal fondo di riserva degli utili della Sezione A, però l'importo di corone 525.000, assegnato a questa riserva in occasione dell'emissione di 1000 azioni deliberata nell'Assemblea generale straordinaria del 5 Novembre 1906,

non può venire adibito ad un eventuale pagamento o completamento di dividendi.

In verun caso può venir diminuita la riserva di utili della Sezione B per distribuire i dividendi.

V. CAPITOLO.

Controversie.

Art. 53. Le controversie che insorgessero a motivo dei rapporti sociali tra gli Azionisti o tra questi e la Società sono decise da un Collegio di tre arbitri.

La parte attrice notifica alla controparte la sua domanda ed il nome dell'arbitro da lei nominato.

Se la controparte non nomina l'altro arbitro e non lo notifica all'attore entro quattordici giorni, la nomina del secondo arbitro è fatta dall'Autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia.

I due primi arbitri nominano il terzo. Se essi non si accordano sulla nomina, questa è fatta dall'Autorità giudiziaria, che sarebbe competente a conoscere della controversia.

Gli arbitri non sono tenuti di osservare le forme e i termini stabiliti per la trattazione delle cause davanti all'Autorità giudiziaria; essi pronunciano come amichevoli compositori, e quindi il loro lodo ha per le parti l'efficacia di una sentenza passata in giudicato.

Per quanto non è disposto nel presente articolo, sono applicabili le relative norme della procedura civile.

VI. CAPITOLO.

Sorveglianza dello Stato.

Art. 54. La Società è sottoposta alla sorveglianza dello Stato a norma delle leggi e delle prescrizioni vigenti, specialmente dell'Ordinanza Ministeriale 5 Marzo 1896 B. L. I. N. 31.

Se per l'esercizio di tale sorveglianza l'Amministrazione dello Stato delega un Commissario governativo, questi è autorizzato a prendere cognizione della gestione della Società, ad assistere alle sedute della Direzione e del Consiglio d'amministrazione ed alle Assemblee generali degli Azionisti, della convocazione delle quali dev'essere informato in tempo utile, ed è autorizzato inoltre a protestare contro quelle deliberazioni che secondo il suo apprezzamento fossero contrarie allo Statuto, alle leggi od a prescrizioni generali.

In caso di tale protesta l'esecuzione della relativa deliberazione resta sospesa fino alla decisione della competente Autorità.

A rimborso delle spese per tale sorveglianza deve la Società versare all'Erario la somma annuale fissata dall'Amministrazione dello Stato.

VII. CAPITOLO.

Scioglimento della Società.

Art. 55. Oltrechè nei casi previsti dalle leggi, può la Società od una delle sue Sezioni venir sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale.

Lo scioglimento della Società deve venir deliberato se al termine di un esercizio risulta che la Società ha perduto oltre ai fondi di riserva un quinto del capitale sociale. La deliberazione di scioglimento ha per effetto, che dalla sua data non possono venir stipulate nuove assicurazioni. Dopo deliberato lo scioglimento subentra la liquidazione. L'Assemblea generale ne stabilisce le modalità e nomina i liquidatori.

I liquidatori hanno tutti i poteri all'uopo necessari e sono autorizzati a trasferire ad altri in tutto od in parte i diritti ed obblighi della Società entro i limiti e con osservanza delle norme di legge.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni della Direzione e del Consiglio d'amministrazione. Le funzioni dell'Assemblea generale continuano a sussistere ed essa viene convocata dai liquidatori.

VIII — 965/25 - 07.

Il presente statuto della Società per azioni „i. r. priv. Assicurazioni Generali“ colla sede in Trieste, modificato negli art. 10, 14, 37, 38, 41, 44, 51 e 52 in seguito a deliberato del Congresso generale ordinario dd. 17 marzo 1910 viene approvato in seguito ad autorizzazione dell'i. r. Ministero dell'Interno, impartita con dispaccio dd. 31 agosto 1910, N. 17691.

Trieste, li 11 ottobre 1910.

L'i. r. Luogotenente:

(L. S.) **Hohenlohe** m. p.



In caso di tale protesta l'esecuzione della relativa deliberazione resta sospesa fino alla decisione della competente Autorità.

A rimborso delle spese per tale sorveglianza deve la Società versare all'Eraio la somma annuale fissata dall'Amministrazione dello Stato.

VII. CAPITOLO

Scioglimento della Società

Art. 55. Oltreché nei casi previsti dalle leggi, può la Società per una delle sue Sezioni venir sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale.

Lo scioglimento della Società deve venir deliberato se al termine di un esercizio risulta che la Società ha perduto oltre ai fondi di riserva un quinto del capitale sociale. La deliberazione di scioglimento ha per effetto che dalla sua data non possono venir stipulate nuove assicurazioni. Dopo deliberato lo scioglimento subentra la liquidazione. L'Assemblea generale ne stabilisce le modalità e nomina i liquidatori.

I liquidatori hanno tutti i poteri all'uopo necessari e sono autorizzati a trasferire ad altri in tutto od in parte i crediti ed obblighi della Società entro i limiti e con osservanza delle norme di legge.

Con la nomina dei liquidatori cessano le funzioni della Direzione e del Consiglio d'Amministrazione. Le funzioni dell'Assemblea generale continuano a sussistere ed essa viene convocata dai liquidatori.

VIII - 22.25-07.

Il presente statuto della Società per azioni "Le Assicurazioni Generali" colla sede in Trieste, modificato negli art. 36, 37, 38, 41, 44, 51 e 52 in seguito a deliberato del Congresso generale ordinario del 17 marzo 1910 (che approvava in seguito ad autorizzazione dell'U. S. Ministero dell'Interno, impartita col Decreto del 31 agosto 1910, n. 1709)

Trieste, li 31 ottobre 1910

Giuseppe Tassinari

14/10/1910

(L. 31)







GENERALI

Corporate Heritage
& Historical Archive